



## ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALATUCCI"

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale*  
Via Don Minzoni –83048 Montella Tel. 0827/61167 - Fax 0827/1830052

Con sede aggregata in Cassano Irpino (AV)

Codice Meccanografico: AVIC86800C – C. F. 91010400645

Codice Univoco Ufficio UFLDLW

e.mail: [avic86800c@istruzione.it](mailto:avic86800c@istruzione.it) - pec: [avic86800c@pec.istruzione.it](mailto:avic86800c@pec.istruzione.it)

[www.icmontella.edu.it](http://www.icmontella.edu.it)



Al Personale dell'Istituto  
ALBO  
D.S.G.A.  
All'Ufficio del personale  
Al Sito Web

Oggetto: Autorizzazione per libera professione o incarichi retribuiti.

Con riferimento alla normativa vigente (art. 508 del D.Lgs. 297/1994 e art. 53 del D.Lgs. 165/2001, novellato dalla Legge 190/2012) si ricorda al personale in servizio che, in riferimento al regime delle incompatibilità dettato dagli articoli 60 e seguenti del DPR 3/1957, l'autorizzazione per la libera professione o incarichi retribuiti va chiesta annualmente.

Gli incarichi ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, specie se per tali incarichi, anche se occasionali e non compresi nei compiti e doveri di ufficio, è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Invece, sono esclusi da autorizzazione i compensi derivanti:

- a) da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) da utilizzazione economica da parte di autore o inventore delle opere di ingegno o invenzioni;
- c) da partecipazione a convegni o seminari;
- d) da incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica.

Tali fattispecie rappresentano, quindi, attività liberalizzate, ma a patto che si verifichi la condizione di temporaneità e occasionalità dell'incarico, non creino conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica amministrazione e non si superi l'intrinseco limite dato dall'ordinaria prestazione lavorativa presso la PA. Detti incarichi, infatti, dovranno essere svolti al di fuori dell'orario di servizio e non pregiudicare, di conseguenza, l'ordinaria attività di servizio presso la scuola:

l'autorizzazione viene, pertanto, concessa a condizione che l'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento. Rientrano in queste considerazioni il divieto per i docenti di svolgere lezioni private per alunni del proprio Istituto (ai sensi del Testo Unico, D.Lgs. 297/1994, art. 508). Per alunni di altri istituti – come ribadito dalla Legge di bilancio 145/2018 gli insegnanti che svolgono lezioni private devono dichiararlo e chiedere l'autorizzazione.

Per quanto concerne l'esercizio di attività professionali, costituisce incompatibilità e implica la decadenza dall'impiego l'esercizio senza la prescritta autorizzazione. È consentito l'esercizio di libere professioni (ai sensi del Testo Unico, D.Lgs. 297/1994, art. 508 cit.) che siano riconosciute negli albi professionali e non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla

funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia all'Amministrazione e, in caso contravvenga a tali divieti, viene diffidato a cessare dalla situazione d incompatibilità; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporlo a procedimento disciplinare anche se ottempera alla diffida. La richiesta di autorizzazione si considera accolta decorsi 30 gg. dalla sua presentazione (D.P.R.300/1992). Avverso il provvedimento del capo d'istituto, con il quale viene negata l'autorizzazione a svolgere lalibera professione, è ammesso ricorso gerarchico al Direttore generale regionale, che decide in via definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa A. D'Agostino